

STATUTO "Obliviontango APS"
Ai sensi del Codice della Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)

ART. 1
(Costituzione)

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato D.Lgs. 117/2017) e successive modifiche e integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata "Obliviontango APS".

La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Siena. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Finalità)

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci.

In particolare,

L'Associazione persegue la promozione e la realizzazione di ogni attività idonea a consentire la più larga diffusione delle attività ludiche, ricreative, ecc., in particolare la danza e più in particolare il tango argentino, la musica e il teatro, allo scopo anche di far conoscere e divulgare le tradizioni e la cultura argentina con particolare riferimento alle danze tradizionali, alla musica, all'arte, alla letteratura e di fornire occasioni di apprendimento, socializzazione, divertimento ed espressività.

L'Associazione inoltre persegue lo scopo di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, rifuggendo qualsiasi forma di discriminazione, con particolare riguardo alla promozione della cultura argentina attraverso l'espressione musicale e del ballo più caratteristico il tango argentino, favorendo l'incontro tra gli amanti del ballo e della musica argentina.

L'Associazione persegue infine:

- la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della danza in particolare di tango argentino; di lezioni, concerti, eventi, spettacoli, mostre;

Saverio Cosse
Daniela Saini
Deodine Capelli
Beatrice Trivella
Giuseppe Ricci
Giovanna Ricci

- la promozione e organizzazione di incontri, iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione del tango argentino in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia, nel rispetto della sua autenticità e tradizione;
- ponendo in essere tutti quei servizi culturali utili al benessere fisico e psichico degli associati, organizzando attività ricreative e culturali;
- assumendo la gestione di teatri o altre strutture e servizi legati all'adempimento degli scopi sociali;
- la pubblicazione di volumi, di periodici, saggi, editoria, registrazioni, audizioni aventi per oggetto la danza con particolare riguardo al tango argentino;
- la promozione di scambi culturali aventi ad oggetto le finalità di sensibilizzazione e diffusione della danza e in particolare del tango argentino.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 11 del presente statuto.

ART. 4

(Attività di interesse generale)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

ART. 5

(Attività diverse)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

ART. 6

(Patrimonio)

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.



Valere Corse
 Daniela Scifo
 Davidine Caputi
 Federica Tindale
 Beatrice Trivella
 Simone Ricci

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, comprese le attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7

(Adesione all'Associazione)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che si riconoscono nel presente statuto, ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Giulio Sant...*
- Middle: *Beatrice Trivella*
- Bottom: *Adriano Capelli*, *Yedra Dandla*, *Davida Scito*, *Laure Corne*

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati hanno diritto:

- all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- votare in Assemblea per approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, approvare i bilanci e concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e le norme contenute nell'eventuale regolamento associativo;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabilite dall'Organo di amministrazione.

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa;
- mancato versamento della quota associativa.

I soci destinatari dei provvedimenti di esclusione hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei soci, entro trenta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo

- l'eventuale Organo di controllo
Sono cariche associative, nominate all'interno del Consiglio direttivo:

- il Presidente
- il Vice Presidente

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno 1 mese e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o per posta elettronica da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alle eventuali votazioni; verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione degli associati;
- approva e modifica l'eventuale regolamento associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Davide Capocelli
Beatrice Trivella
Giuseppe Trivella
Laura Cane
Dante Scatt
Giovanna Pironi

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, la deliberazione è valida a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'ammissione e propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio direttivo.

La convocazione delle riunioni del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, mediante avviso scritto o per posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale

Leure Cone
Daniel Sisto
Daniel Capretti
Beatrice Zivella
Giuseppe Ince

del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

ART. 13

(Il Presidente)

Il Presidente dura in carica fino al termine del mandato dell'Organo di amministrazione o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 12 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione ed esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri. Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Organo di amministrazione.

ART. 14

(Organo di controllo)

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Bilanci e divieto di distribuzione)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine "mobile" di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16

(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Scatol*
- Middle: *Beatrice Livella*, *Giuseppe Ricca*
- Bottom: *Dorinda Copetti*, *Guido Tondello*, *Paola Scito*, *Nouze Come*

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con l'Organo di amministrazione. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, anche a fronte di una autocertificazione come previsto in particolare dal comma 4 dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Aurea Come
 Maria Silvia
 Rosalinda Capriotti
 Beatrice Trisella
 Federico Truella
 Giovanni Ricci
 Sandro

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile.

Siena, 20 Gennaio 2025

Luca C...

Giuseppe Ricci

Daniela S...

Paolina Capretti

Federico T...

Beatrice Livella

29 GEN. 2025

REGISTRATO A SIENA IL
AL N. *58* MOD. *3*
VERSATI € *diecento/00*